



COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA

PROVINCIA DI RAVENNA
CODICE FISCALE/PARTITA IVA: 00218780393
Piazza Marconi n. 2, 48031 Bagnara di Romagna
PEC: pg.comune.bagnara.ra.it@legalmail.it



ID: 263928

FASCICOLO N. 2017/X.01/000007

ORDINANZA N. 9 Del 15/11/2017

**OGGETTO: MACELLAZIONE A DOMICILIO DESTINATA AL CONSUMO PRIVATO DI
CAPI SUINI E OVI - CAPRINI DI ETA' INFERIORE AI DODICI MESI.**

CITTADINI DIVERSI

48031 BAGNARA DI ROMAGNA (RA)

IL SINDACO

Vista la proposta di ordinanza pervenuta dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna – Area Veterinaria di Lugo - dell'Azienda USL della Romagna, acquisita agli atti dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con prot. 63022 del 02.11.2017, al fine di regolamentare la macellazione a domicilio di suini e ovi-caprini di età inferiore ai dodici mesi ed il relativo “schema di ordinanza” allegato;

Considerato che ai sensi del R.D. 3298 del 20.12.1928 “Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni” la macellazione degli animali deve essere eseguita nei pubblici macelli in tutti i Comuni che ne sono provvisti e che solo in via eccezionale e quando fondati motivi giustificano il provvedimento può essere consentita dall'Autorità comunale, previa approvazione del veterinario provinciale, la macellazione per uso privato o a scopo industriale anche al di fuori del pubblico macello con l'osservanza delle norme di legge ed in particolar modo garantendo che il consumo delle carni avvenga dopo “completa ed accurata ispezione delle carni”;

Considerato altresì che non esiste nel territorio della Bassa Romagna un pubblico macello per i suini e per gli ovi-caprini e che è tradizione locale procedere con le macellazioni dei suini per finalità di autoconsumo al proprio domicilio nel periodo invernale;

Richiamato l'articolo “Macellazione per uso privato familiare” del Regolamento Comunale di Igiene Sanità Pubblica e Veterinaria del Comune che dispone “E' consentita la macellazione dei suini e degli ovi caprini a domicilio a condizione che sia regolamentata da apposita ordinanza del Sindaco, emessa previo accordo con il Servizio Veterinario. In base all'art. 13 del R.D. n. 3298 del 20 dicembre 1928, la macellazione è consentita per l'esclusivo consumo familiare e non può essere oggetto di commercio. Le carni degli animali macellati esclusivamente per uso familiare, a conclusione della visita ispettiva del Veterinario ufficiale, devono essere contrassegnate, a cura dello stesso Veterinario, con un bollo a inchiostro per le carni”;

Ritenuto di procedere conformemente a quanto richiesto dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna, Area Veterinaria di Lugo, in quanto è necessario dettare disposizioni ulteriori rispetto agli obblighi di legge, in ossequio al Regolamento di Igiene e con riferimento ad un limitato periodo di tempo (dalla data di emissione dell'ordinanza e fino al 03 marzo 2018);

Ritenuto quindi di regolamentare la macellazione dei suini e degli ovicapri di età inferiore ai dodici mesi che vengono macellati al di fuori degli impianti di macellazione riconosciuti in base alla normativa vigente, per esclusivo autoconsumo familiare;

Attesa la palese situazione di potenziale rischio per la salute pubblica qualora non vengano osservate le specifiche misure sanitarie proposte dall'AUSL della Romagna nella nota sopra richiamata;

Sottolineata l'urgenza di provvedere ad alcune misure idonee a prevenire eventuali rischi per la salute pubblica legati al consumo di carni se non adeguatamente controllate;

Sottolineata inoltre la provvisorietà delle misure da adottare, in attesa di una regolamentazione definitiva della materia;

Considerato quindi che si rende necessario procedere senza indugio all'adozione di alcune misure urgenti per disciplinare le macellazioni a domicilio al fine di tutelare la salute pubblica ed evitare inutili sofferenze agli animali durante l'abbattimento;

Visti gli articoli 1 e 13 del Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle Carni (R.D. n. 3298 del 20.12.1928 e s.m.i);

Vista la Direttiva 88/409/CEE;

Visto il Regolamento CE/999/2001;

Visti i Reg. ti CE/852/2004, 853/2004 e 854/2004;

Visto il Reg. CE/2075/05;

Visto il Reg. CE 1099/2009 art 10;

Visto il Reg. CE 1375/15 del 10.08.2015;

Visto gli articoli 13, 2° co. e 32, 3° co della Legge 23.12.1978, n°833 e s.m.i;

Visto l'art. 5 della Legge Regionale 04.05.1982, n° 19;

Vista la Legge Regionale 16.05.1994, n° 19;

Visto il D.Lgs 31.3.1998 n. 112 art. 117;

Vista la DGR n° 69/2011;

Visto il Regolamento Comunale d'Igiene;

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, visto l'art. 50 comma 5 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i;

ORDINA

- la macellazione a domicilio dei suini e degli ovicapri di età inferiore ai dodici mesi per l'esclusivo consumo familiare, al di fuori dei macelli riconosciuti, deve avvenire nell'osservanza delle seguenti norme:

- 1) la campagna invernale di macellazione a domicilio decorre dalla data di emissione della presente ordinanza e termina il 03.03.2018;
- 2) tutti gli animali macellati a domicilio devono essere sottoposti a visita sanitaria da parte del Medico Veterinario dell'AUSL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna – Area Veterinaria di Lugo;
- 3) ai privati che intendono macellare a domicilio per l'esclusivo uso familiare, di presentare domanda, anche telefonica, al Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede Bagnacavallo - orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30 // martedì pomeriggio dalle 14:30 alle 17:00; - orario di accesso telefonico (tel. 0545 - 283055) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30; specificando cognome, nome e indirizzo, nonché il giorno, ora e il luogo in cui avverrà la macellazione, **almeno 2 giorni lavorativi prima della data di macellazione.** al fine di consentire la prescritta visita sanitaria;
- 4) la macellazione è consentita a qualsiasi privato che disponga di un luogo idoneo fino ad un numero massimo di **quattro** capi per detentore/proprietario, così come presente in BDN (banca dati nazionale) o nelle banche dati locali (servizio veterinario);
- 5) **e' fatto assoluto divieto di immettere sul mercato carni che sono destinate esclusivamente ad un consumo privato;**
- 6) gli animali dovranno essere macellati nel rispetto delle norme che disciplinano il benessere animale, ai sensi

dell'art.10 del Reg. CE n.1099/09, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento e nello specifico da personale esperto, proprietario o da altra persona sotto la responsabilità ed il controllo dello stesso; i suddetti devono essere in grado di svolgere tutte le operazioni necessarie, con l'utilizzo di idonei mezzi di stordimento (pistola a proiettile captativo o apparecchi che utilizzano la corrente elettrica); all'abbattimento deve seguire l'immediata recisione dei grossi vasi sanguigni del collo; gli strumenti utilizzati e gli utensili devono essere conservati in buone condizioni d'igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione;

- 7) **è fatto divieto di allontanare dal luogo di macellazione le carni e/o gli organi prima dell'avvenuta visita sanitaria;**
- 8) Il Veterinario Ufficiale che conduce la visita sanitaria provvede, per i capi suini, al prelievo di un campione di muscolo per la ricerca delle trichine; **in attesa dell'esito dell'esame trichinoscopico effettuato presso la sezione di Forlì dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale le carni possono essere lavorate ma consumate solo previa cottura; il Servizio Veterinario informerà l'utente dell'esito delle analisi solo in caso di esame sfavorevole entro le 48 ore successive alla visita (72 ore in caso di macellazione in giorno prefestivo);**
- 9) **le carni degli ovicapri di età inferiore ai dodici mesi possono essere consumate solo dopo che è stato asportato con cura il materiale specifico a rischio (MSR)** attualmente costituito dalla parte dell'intestino corrispondente all'ileo e dalla milza. Chi intende macellare tali animali deve dotarsi di un contenitore chiudibile contrassegnato con una banda obliqua di color nero ove conservare il MSR fino alla consegna, nel più breve tempo possibile, ad una ditta autorizzata allo smaltimento di MSR. A comprova di tale consegna deve essere conservata presso l'azienda d'allevamento apposita ricevuta a disposizione dei servizi di controllo ufficiale;
- 10) il compenso per le visite sanitarie effettuate dai veterinari dell'AUSL della Romagna - Ravenna è fissato, come previsto dal tariffario regionale, in:
€ 9,00 per ogni capo suino macellato (*comprensivo dell'esame trichinoscopico presso Istituto Zooprofilattico*);
€ 7,00 fino a due capi ovicapri di età inferiore ai dodici mesi;
€ 4,50 a visita, quale contributo per prestazioni rese al domicilio del richiedente;
- 11) il pagamento dei diritti veterinari, secondo le tariffe di cui al punto precedente, deve essere effettuato al momento del ricevimento al proprio domicilio della relativa nota di debito emessa dall'Azienda USL della Romagna;
- 12) gli animali dovranno essere pronti per l'ispezione veterinaria entro la mattinata del giorno concordato al momento della prenotazione. La visita sarà effettuata compatibilmente con le disponibilità del servizio ispettivo nell'arco della giornata o al più tardi nella mattinata del giorno lavorativo successivo. Le visite sanitarie non avranno luogo nelle giornate festive e il sabato pomeriggio;

AVVERTE

- **salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite a norma di Legge** (violazione art. 13 del R.D. 3298/1928, punita ai sensi dell'art. 16 comma 1 D.L. 196/1999, con la sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 9.296,00; violazione Art. 10 del Reg. CE 1099/09 punita con la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00) **e nel caso ai sensi del art. 650 del Codice Penale;**

INCARICA

- Il Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna – Area Veterinaria di Lugo - dell'AUSL della Romagna di vigilare sulla corretta esecuzione e sull'osservanza della presente ordinanza;
- il Servizio Governance e Comunicazione dell'Unione di trasmettere la presente ordinanza alle Associazioni di Categoria interessate;
- il Servizio Ambiente dell'Unione di trasmettere la presente ordinanza al Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna – Area Veterinaria di Lugo - dell'AUSL della Romagna.

INFORMA

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

– potrà essere proposto ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso;

ovvero

– potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Ufficio responsabile del procedimento: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Area Territorio, Servizio Ambiente, Largo della Repubblica, 12 Lugo.

IL SINDACO
FRANCONE RICCARDO
(documento firmato digitalmente)